

OGGETTO: Approvazione dei criteri e delle modalità per la costituzione, il funzionamento e la gestione della Banca della terra istituita ai sensi dell'art. 116 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015).

Il relatore comunica:

L'articolo 116 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015) prevede l'istituzione della Banca della terra, al fine di valorizzare il patrimonio **agricolo-forestale**, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, anche per incentivare l'insediamento dell'imprenditoria agricola e, in particolare dei giovani imprenditori, nonché al fine di favorire la salvaguardia del territorio e del paesaggio.

La Banca della terra consiste in un inventario dei terreni pubblici e privati che i **proprietari** dichiarano disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta.

La finalità è quella di contemperare fenomeni di abbandono e mancata coltivazione, maggiormente evidenti nelle aree marginali del territorio e concorrenti alla riduzione delle potenzialità produttive rurali e al degrado paesaggistico, con l'esigenza di facilitare il reperimento sul mercato fondiario di superfici per l'avviamento di nuove imprese agricole, con un conseguente ricambio generazionale, o il consolidamento delle imprese agricole già esistenti.

L'inventario offre quindi la possibilità di recuperare aree incolte e **abbandonate** per rimetterle in produzione. La Banca della terra può quindi costituire uno strumento prezioso di presidio e salvaguardia dei territori destinato ad attirare l'attenzione verso aree che spesso sono trascurate; nel contempo potrà dare la possibilità ai giovani, che hanno intenzione di dedicarsi all'agricoltura, di reperire terreni disponibili, anche se questi non provengono da famiglie di agricoltori o non hanno terreni in proprietà.

La Banca della terra è gestita tramite il Servizio provinciale competente in materia di agricoltura ed è pubblicata sul sito internet istituzionale della Provincia.

La proposta di deliberazione in oggetto contiene in particolare:

- la struttura della Banca della terra;
- le modalità di individuazione dei terreni agricoli abbandonati o incolti, delle aree di **neocolonizzazione** da parte della vegetazione forestale e delle aree forestali che potrebbero essere oggetto di interventi di ripristino dell'uso agricolo;
- le modalità per la costituzione della Banca della terra;
- i termini e le procedure per l'inserimento dei terreni, pubblici e privati, nella Banca della terra;
- le informazioni e i dati da inserire nella Banca della terra;
- le forme di pubblicità dei terreni inseriti nella Banca della terra.

Le Comunità, nell'ambito degli studi propedeutici alla formazione del Piano territoriale della comunità (PTC), possono effettuare un censimento dei terreni abbandonati o incolti, nonché delle aree forestali da riportare all'uso agricolo presenti nel proprio territorio, anche mediante collaborazione con i comuni territorialmente interessati, ai fini del possibile inserimento nella Banca della Terra.

Chi intende coltivare i terreni inseriti nella Banca della terra, presa visione degli elenchi pubblicati, contatta direttamente il Comune territorialmente competente al fine di avere i dati anagrafici del proprietario delle particelle fondiari interessate, al fine di un rapporto diretto fra le parti. Nel caso di terreni privati i contratti sono stipulati ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari"; nel caso di terreni di proprietà pubblica i contratti sono stipulati nel rispetto della vigente normativa in materia di attività contrattuale della provincia.

Entro 30 giorni dall'avvenuta stipulazione dei contratti deve essere data comunicazione al Servizio provinciale competente in materia di agricoltura ai fini dell'aggiornamento dei dati **presenti** sul sito della Banca della terra.

La proposta è stata oggetto di valutazione da parte dei Servizi di staff della Provincia; è stata sottoposta al parere obbligatorio previsto dall'art. 116, comma 3, della l.p. 15/2015 degli ordini professionali competenti e delle categorie professionali coinvolte, nonché del Consiglio delle Autonomie, ai sensi dell'art. 8 della L.P. 15 giugno 2005, n. 7.

La proposta è stata inoltre sottoposta alla II Commissione consiliare per l'espressione del parere previsto dall'art. 116, comma 3, della l.p. 15/2015.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le norme citate in premessa,
- preso atto dei pareri espressi dalle strutture di staff della provincia ai sensi della deliberazione n. 6/2016;
- tenuto conto del parere obbligatorio previsto dall'art. 116, comma 3, della l.p. 15/2015, espresso dagli ordini professionali competenti e dalle categorie professionali coinvolte;
- preso atto del parere formulato dal Consiglio delle Autonomie ai sensi dell'art. 8 della L.P. 15 giugno 2005, n. 7;
- tenuto conto del parere formulato dalla II Commissione consiliare ai sensi dell'art. 116, comma 3, della l.p. 15/2015;
- ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e la gestione della Banca della terra istituita ai sensi dell'articolo 116 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015), che costituisce parte integrale e sostanziale del presente schema di deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia.

**CRITERI E LE MODALITÀ PER LA COSTITUZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA
GESTIONE DELLA BANCA DELLA TERRA ISTITUITA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 116 DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015, N. 15
(LEGGE PROVINCIALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 2015)**

**Art. 1
Finalità**

1. Al fine di adempiere alle finalità stabilite dall'art. 116, comma 1, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), il presente allegato definisce:

- la struttura della Banca della terra (BdT);
- le modalità di individuazione dei terreni agricoli abbandonati o incolti, delle aree di **neocolonizzazione** da parte della vegetazione forestale e delle aree forestali che potrebbero essere oggetto di interventi di ripristino dell'uso agricolo;
- le modalità per la costituzione della Banca della terra;
- i termini e le procedure per l'inserimento dei terreni, pubblici e privati, nella Banca della terra;
- le informazioni e i dati da inserire nella Banca della terra;
- le forme di pubblicità dei terreni inseriti nella Banca della terra.

**Art. 2
Struttura della Banca della terra**

1. Possono essere inseriti nella Banca della terra i terreni di proprietà pubblica e proprietà privata quali:

- a) i terreni agricoli dichiarati disponibili dai proprietari per le operazioni di affitto o concessione, o altro tipo di contratto agrario, anche coltivati nella precedente campagna agricola, ma per i quali il proprietario non ha più interesse alla coltivazione futura;
- b) i terreni agricoli abbandonati o incolti, le aree di neocolonizzazione da parte della vegetazione forestale su cui l'attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è documentabile negli ultimi dieci anni, dichiarati disponibili dai proprietari per il ripristino dell'uso agricolo tramite operazioni di affitto o concessione o altro tipo di contratto agrario;
- c) le aree forestali che hanno già acquisito l'autorizzazione alla trasformazione di coltura ai sensi dell'art. 16 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) e dichiarati disponibili dai proprietari;
- d) le aree prative e pascolive, in cui l'attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è documentabile negli ultimi 40 anni, anche individuate su iniziativa delle **Comunità**, che hanno avuto un preventivo parere favorevole alla trasformazione di coltura ai sensi dell'art. 16 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) e dichiarati disponibili dai proprietari;
- e) i terreni recuperati attraverso il "fondo per il paesaggio" e dichiarati disponibili dai proprietari.

Art. 3

Individuazione dei terreni abbandonati o incolti

1. Sono considerati terreni abbandonati o incolti i terreni agricoli, previsti al precedente articolo 2, lettera b) quelli suscettibili di coltivazione, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre annate agrarie.

Art. 4

Dichiarazione di disponibilità dei terreni

1. I Comuni danno comunicazione dell'istituzione della Banca della Terra sull'albo **pretorio** del Comune, sul proprio sito istituzionale e sul sito del Consorzio dei Comuni trentini, invitando i cittadini interessati all'effettuazione della dichiarazione di cui al comma 5. Analogamente saranno pubblicati gli eventuali elaborati, allo scopo predisposti dalla Comunità, ai sensi dell'art. 6.

2. La raccolta delle dichiarazioni di disponibilità da parte dei proprietari dei terreni pubblici e privati è effettuata dal Comune competente per territorio.

3. Nella dichiarazione di disponibilità rilasciata, sotto la propria responsabilità da parte del proprietario, sono indicati:

- a) la descrizione dei beni;
- b) i dati catastali identificativi dei beni;
- c) il periodo di **disponibilità**;
- d) l'attuale stato di coltivazione;
- e) l'autorizzazione al Comune all'inserimento delle particelle nel "fascicolo aziendale del Comune - Banca della Terra" e alla pubblicazione dei dati sul sito internet della PAT relativamente all'elenco delle particelle facenti parte della Banca della terra, o attraverso altre forme di pubblicità (albo comunale ecc.);
- f) l'assenso per la concessione dei dati anagrafici agli eventuali destinatari dei terreni da valorizzare.

4. Il Comune provvede alla **costituzione/aggiornamento** di un proprio fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 presso l'Agenzia per i pagamenti in agricoltura della Provincia (APPAG) e all'inserimento in esso dei terreni dichiarati disponibili dai proprietari, indicando che appartengono alla "Banca della terra"; sarà verificata in via automatica la disponibilità delle particelle anche con riferimento ad eventuali vincoli posti dalla normativa provinciale e comunitaria.

5. Al Comune spetta la verifica della compatibilità urbanistica.

Art 5

Censimento dei terreni abbandonati o incolti, delle aree forestali da ripristinare ad uso agricolo

1. Accanto alle dichiarazioni rese dai proprietari autonomamente per l'inserimento dei terreni nella Banca della terra, le Comunità, nell'ambito degli studi propedeutici alla formazione del Piano territoriale della comunità (PTC), possono effettuare un censimento dei terreni abbandonati o incolti, nonché delle aree forestali da riportare all'uso agricolo presenti nel

proprio territorio, anche mediante collaborazione con i comuni territorialmente interessati, ai fini del possibile inserimento nella Banca della Terra.

2. Per eseguire tale censimento le Comunità o i Comuni possono:

- avvalersi del sistema informativo della provincia SIAP e di quello Forestale Montano per i dati relativi alla consistenza territoriale relativi al proprio territorio. A tal fine APPAG è autorizzata a rendere disponibili i dati territoriali contenuti nel fascicolo aziendale;
- avvalersi di altre banche dati o documentazioni in loro possesso;
- eseguire eventuali sopralluoghi per constatare la sussistenza delle condizioni per cui il terreno è censibile quale terreno abbandonato o incolto, la presenza del tipo di copertura del suolo e verificare l'eventuale mancato uso produttivo tramite testimonianze anche avvalendosi dei servizi provinciali competenti in materia di agricoltura e foreste.

3. I terreni censiti sono individuati con gli identificativi catastali e inseriti in specifici **elenchi**. Gli elenchi dei terreni censiti con gli eventuali altri elaborati sono trasmessi ai Comuni competenti che provvedono alla pubblicazione ai sensi dell'art. 4, comma 1.

4. I Consorzi di miglioramento fondiario per conto dei propri associati, le organizzazioni professionali agricole, i liberi professionisti abilitati in materia agraria e forestale possono chiedere alla Comunità di competenza, a seguito della pubblicazione degli elenchi, di inserire altri terreni, allegando la documentazione idonea a dimostrare che si tratta di **terreni** che posseggano i requisiti previsti dall'art. 2, comma 1.

5. A seguito della pubblicazione dell'avviso e dei dati i proprietari, i titolari di altri diritti reali e i soggetti titolari di rapporti contrattuali sui terreni inseriti negli elenchi dei terreni censiti possono trasmettere al Comune di competenza l'atto di assenso all'iscrizione delle proprie particelle nella Banca della terra.

6. L'elenco dei terreni censiti e dichiarati disponibili è **successivamente** comunicato al servizio provinciale competenti in materia di agricoltura ai fini dell'inserimento nella Banca della terra.

Art. 6

Modalità di costituzione e funzionamento della Banca della terra

1. Il servizio provinciale competente in materia di agricoltura provvede alla **creazione** dell'inventario previsto dall'art. 116, comma 2, della l.p. 15/2015 mediante implementazione di un'apposita pagina nel sito internet della provincia.

2. Il Servizio provinciale competente in materia di agricoltura provvede alla pubblicazione dei dati presenti nella Banca della terra.

Art. 7

Presentazione della domanda di assegnazione

1. Coloro che intendono coltivare i terreni inseriti nella Banca della terra, presa visione degli elenchi pubblicati, contattano direttamente il Comune territorialmente competente al fine di avere i dati anagrafici del proprietario delle particelle fondiarie interessate, per un **rapporto** diretto fra le parti.

2. Qualora venga perfezionato un contratto il proprietario è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune dove sono ubicati i terreni, al fine di poter indicare l'avvenuta indisponibilità dei terreni sulla Banca della terra. Tale comunicazione potrà essere legata a quelle relative all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Art. 8

Stipulazione dei contratti sui terreni inseriti nella Banca della terra

1. Per quanto concerne i terreni privati i contratti sono stipulati ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
2. Per quanto concerne i terreni di proprietà pubblica i contratti saranno stipulati nel rispetto della normativa provinciale e nazionale in materia contrattuale.
3. Entro 30 giorni dall'avvenuta stipulazione dei contratti deve essere data comunicazione al Servizio provinciale competente in materia di agricoltura dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo aziendale del Comune.

Art.9

Cancellazione dalla Banca della terra

1. Qualora il proprietario o il titolare di altro diritto intenda cancellare le particelle inserite nella "Banca della terra" presenta richiesta al Comune, che provvederà all'aggiornamento degli elenchi.

Art. 10

Attività di informazione e sensibilizzazione

1. I soggetti che operano a favore della costituzione della Banca della terra, quali **Comunità**, Comuni, Consorzi di miglioramento fondiario, liberi professionisti, associazioni di categoria ecc, possono favorire e attuare azioni di informazione e sensibilizzazione a favore dell'inserimento dei terreni nella Banca della terra.